



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>322</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>30 / 12 / 2013</u></p>	<p>Oggetto: CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DENOMINATO "OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.1435 DEL 02/08/2013 ED ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.2020 DEL 29/11/2013".</p>
---	---

L'anno DUEMILTREDICI, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE		x
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO		x
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta agli atti:

LA GIUNTA COMUNALE

“”””””””””””

Premesso :

-che con delibera di Giunta Comunale n.1435 del 02/08/2013, pubblicata sul BURP n.108 del 06/08/2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.);

-con successiva delibera n.1598 del 03/09/2013, pubblicata sul BURP n.128 del 30/09/2013, la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del P.P.T.R. fino al 07/10/2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il giorno 06/11/2013;

-con successiva delibera n.1810 del 01/10/2013 è stata approvata la Circolare avente ad oggetto “Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia” adottato il 02/08/2013;

-con la deliberazione n.2022 del 29/10/2013, la Giunta Regionale ha riadottato il P.P.T.R. introducendo alcune rettifiche al Titolo VIII e la correzione di errori materiali nel testo della N.T.A. e delle linee Guida di cui all’elaborato 4.4.1 del piano;

-come chiarito nella nota del 05/11/2013 della stessa Regione, la nuova deliberazione (pubblicata sul sito Internet della Regione Puglia a norma dell’art.2, comma 4 della L.R. 20/2009, con decorrenza 30/10/2013) ha di fatto prorogato il termine per la presentazione delle osservazioni formali al piano sino alla data del 29/12/2013;

-in considerazione del fatto che il giorno 29/12/2013 era giorno festivo, la scadenza per la presentazione delle osservazioni formali è di fatto prorogato al giorno 30/12/2013;

Considerato che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n.295 del 09/12/2013 si è dato mandato al Dirigente della IV Ripartizione di predisporre, nei tempi dovuti, le relative osservazioni tecniche al P.P.T.R. da inviare, previa condivisione della Giunta Comunale, alla Regione Puglia, avvalendosi, se necessario, anche dell’ausilio di specifici tecnici esterni;

-il Dirigente della IV Ripartizione ha elaborato, con l’ausilio dell’arch. Nicola Fuzio, estensore del P.U.G. del Comune di Trani, le osservazioni da proporre alla Regione Puglia che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.295 del 09/12/2013 è necessario sottoporre le predette osservazioni all’attenzione della Giunta Comunale al fine della condivisione delle stesse,

Letto il documento tecnico allegato alla presente deliberazione denominato “Osservazioni alla delibera Giunta Regionale n.1435 del 2/08/2013 ed alla delibera Giunta Regionale n.2020 del 29/11/2013”;

Ritenuto di dover procedere alla condivisione dello stesso documento in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.295 del 09/12/2013;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la legge Regionale n.20/2001;

Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica, dal dirigente della IV Ripartizione ing. Claudio Laricchia in data 30/12/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa per cui si è ritenuto di non dover richiedere il parere ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **Di approvare**, il documento tecnico denominato “ Osservazioni alla delibera Giunta regionale n.1435” del 02/08/2013 ed alla delibera Giunta Regionale n.2020 del 29/11/2013”, che si allega alla presente documentazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di demandare** al Dirigente della IV Ripartizione i consequenziali atti amministrativi per la presentazione delle osservazioni in oggetto alla Regione Puglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta agli atti come innanzi integralmente riportata;

Uditi gli interventi a verbale :

-dell'Assessore Prof. De Simone:” Faccio rilevare che il Presidente della Commissione Rag. Cozzoli ha rappresentato in data odierna l'impossibilità di esprimere parere poiché la bozza di osservazioni è stata presentata in data odierna e rilevo, infine, che nessuna osservazione è pervenuta da forze politiche”;

-del Dirigente dell'U.T.C.:” Riferisco che la data del 30 dicembre è da considerare quale termine perentorio”;

-dell'Assessore Prof. De Simone:” Infine nelle osservazioni non sono riportate le criticità rivenienti dagli artt .41 e 45 della NTA del PPTR.

Visto il verbale della VI Commissione Consiliare in data 30/12/2013 agli atti;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **Di condividere** il documento tecnico denominato “ Osservazioni alla delibera Giunta Regionale n.1435 del 02/08/2013 ed alla delibera Giunta Regionale n.2020 del

29/11/2013”, che si allega alla presente documentazione per costituire parte integrante e sostanziale;

3. **Di demandare** al Dirigente della IV Ripartizione i consequenziali atti amministrativi per la presentazione delle osservazioni in oggetto alla Regione Puglia.

Comune di Trani
(Provincia BAT)

•

P.P.T.R.
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(Legge Regionale n.20/2009)

**Osservazioni alla Delibera Giunta Regionale n.1435 del 02.08.2013 ed alla
Delibera Giunta Regionale n.2020 del 29.11.2013**

dicembre 2012

Studio Associato Fuzio
Prof. Ing. Giovanni Fuzio, Dott. Ing. Michele Fuzio, Dott. Arch. Nicola F. Fuzio
via N. De Giosa n. 83, 70121 Bari - tel/fax 080.5247455
p.iva 04803430729 - info@studiofuzio.it

Ing. Claudio Laricchia
Dirigente UTC del Comune di Trani
Sede

dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it

Oggetto: trasmissione osservazioni del Comune di Trani al PPTR.

Egregio Ingegnere,
come da accordi intercorsi, allego alla presente la relazione utile alla formulazione delle osservazioni del Comune di Trani alle Delibere di Giunta Regionale n.1435 del 02.08.2013 e n.2020 del 29.11.2013 di adozione del PPTR- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Cordiali saluti.

Bari, 17.12.2013

arch. Nicola F. Fuzio
(Studio Associato Fuzio)



Premessa

L'Amministrazione Comunale di Trani, ai sensi del comma 4 dell'art.2 della LR n.20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", avanza le seguenti formali osservazioni alla Deliberazione Giunta Regionale n.1435 del 02.08.2013 ed alla Deliberazione Giunta Regionale n.2020 del 29.11.2013 di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

1. Il PPTR della Regione Puglia

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 27 marzo 2007 la Regione ha approvato il Programma per la Elaborazione del nuovo Piano Paesaggistico adeguato al Dlgs n.42/2004, affidandone la realizzazione al Servizio Assetto del Territorio.

Con la Deliberazione 1842 del 13 novembre 2007, la Giunta regionale ha approvato il Documento programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.), finalizzato a precisare dal punto di vista metodologico e operativo il programma indicato nella citata delibera di Giunta regionale n. 357 del 27/03/2007 e costituente base di lavoro per l'organizzazione del processo di costruzione del piano.

Secondo quanto definito dalla deliberazione di indirizzo, Il P.P.T.R. è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale, nonché alla promozione e realizzazione di forme e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

Con Deliberazione 474 del 13 aprile 2007, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 156 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la Giunta regionale ha approvato lo Schema di Intesa Interistituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Puglia per l'elaborazione congiunta del nuovo Piano paesaggistico regionale. Intesa Interistituzionale sottoscritta dalle parti in data 15 novembre 2007.

La redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale, secondo quanto definito nello schema è finalizzata a dare attuazione alle disposizioni del Codice, nonché della legge n. 106 del 2011, poi modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, ove è previsto che l'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati dal Codice, rende il parere del Soprintendente di natura obbligatoria e non vincolante.

Con deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1947, è stato adottato lo Schema del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per la pianificazione paesaggistica (BURP n. 162 del 15.10.2009 - Supplemento); lo Schema è stato pubblicato sul BURP n. 174 del 04-11-2009.

A seguito dell'adozione dello Schema, a norma dell'art. 2, comma 3, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, è stata convocata con D.P.G.R. n. 1006 del 26 ottobre 2009 la Conferenza di Servizi, che ha espresso parere favorevole.

Con la D.G.R. n.1 dell'11.01.2010, è stata approvata la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, i cui elaborati sono stati pubblicati sul sito <http://paesaggio.regione.puglia.it>.

Con la delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

Nella stessa Deliberazione, viene richiamato il rispetto delle c.d. "misure di salvaguardia", ove a far data dalla adozione del provvedimento non sono consentiti interventi in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 del Piano ad eccezione degli interventi previsti dai Piani urbanistici esecutivi/attuativi e alle opere pubbliche che, alla data di adozione abbiano già ottenuto i pareri paesaggistici a norma del Putt/p e/o che siano stati parzialmente eseguiti (per tali interventi gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi conseguenti rimangono interamente disciplinati dalle norme del P.U.T.T./P. fino all'entrata in vigore del P.P.T.R.).

Con successiva delibera n.1598 del 03 settembre 2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30.09.2013 la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del P.P.T.R. fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il 6 novembre 2013.

Con successiva deliberazione n. 1810 del 1 ottobre 2013 è stata approvata la Circolare avente ad oggetto "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013".

Con la Deliberazione n. 2022 del 29.10. 2013, la Giunta Regionale ha riadattato il piano introducendo alcune rettifiche al Titolo VIII e la correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1 del piano.

Come chiarito nella nota del 05.11.2013 della stessa Regione, la nuova deliberazione (pubblicata sul sito Internet della Regione Puglia a norma dell'art. 2, comma 4, della comma 4 della L.R. n. 20/2009 con decorrenza 30.10.2013), ha di fatto prorogato il termine per la presentazione delle osservazioni formali al piano sino alla data del 29.12.2013.

2. Il Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2009, è stato approvato il Piano Urbanistico del Comune di Trani.

Con delibera n. 42 de 7 ottobre 2004, il Consiglio Comunale ha adottato il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi, i principi, le direttrici di sviluppo urbanistico ed i criteri di impostazione del P.U.G.

Il piano, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 26 luglio 2006, è stato integrato con le osservazioni accolte con delibera del Consiglio Comunale n.109 del 21 dicembre 2007 e depositato presso la Regione Puglia per il "parere di compatibilità" previsto dal punto 7 dell'art.11 della L.R. n.20/2001.

La Giunta della Regione Puglia, con delibera n.1.480 del 1 agosto 2008, sulla base dell'istruttoria esperita dal Settore Urbanistico dell'Assessorato all'Assetto del Territorio, ha "attestato" la "non compatibilità" del P.U.G. alle disposizioni della predetta Legge Regionale.

A seguito di comunicazione del predetto provvedimento regionale, nell'agosto del 2008 il Sindaco del Comune di Trani ha indetto la conferenza di servizi ai sensi del punto 9 dell'art. 11 della L.r. n.20/2001.

La conferenza di servizi ha licenziato il P.U.G. nell'ottobre del 2008 e la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 184 del 17.02.2009 ha attestato la compatibilità del P.U.G. "ai sensi dell'art. 11- commi 9, 10 e 11 - della L.R. 20/01, per le motivazioni e nei termini e nei contenuti esplicitati nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Trani (Ba) al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.200 nonché alle disposizioni della l.r. n. 20/01".

In particolare, rispetto al parere paesaggistico rilasciato dalla Regione in merito all'adeguamento del P.U.G. al P.U.T.T./P., appare utile richiamare la nota del Comune (prot. n. 47945/2008) e la risposta della Regione Puglia contenuta sempre nella D.G.R. 184/2009.

La nota del Comune testualmente riporta "Come richiamato oralmente nella "Conferenza di Servizi", l'attestazione di compatibilità del P.U.G. rispetto ai contenuti del P.U.T.T./P. della Regione Puglia, di fatto opera il superamento della competenza regionale sull'applicazione delle procedure di "autorizzazione paesaggistica" (art. 5.01 N.T.A. del P.U.T.T./P.) e di "parere paesaggistico" (art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P.), inerenti rispettivamente interventi edilizi diretti e P.U.E., in aree sottoposte a tutela dallo stesso P.U.T.T./P. Quanto detto, contrasta con quanto riportato nel verbale n. 2 della "Conferenza di Servizi", dove in riferimento ai previsti P.U.E. della fascia costiera est (e quindi di aree sottoposte a tutela Putt/p), viene dichiarato che "resta inteso che ai fini dell'approvazione dei Pue si applica l'art.16 comma 5 della lr 20/2001 per le aree interessate da ATD/ATE". Il comma 5 dell'art. 16 della lr 20/2001 sancisce che "Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti

delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati". Appare utile chiarire se e come sussistano (richiamando quanto oralmente affermato in sede di "conferenza di servizi"), nel caso di P.U.G. dichiarato compatibile con il P.U.T.T./P., i presupposti per il superamento della competenza regionale sul rilascio di "autorizzazione paesaggistica" (art. 5.01 N.T.A. del P.U.T.T./P.) e di "parere paesaggistico" (art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P.) e se sia l'Amministrazione Comunale l'Ente competente per il rilascio degli stessi provvedimenti".

La risposta della Regione riporta testualmente "In ordine alle procedure di formazione dei P.U.E. si ribadisce che vigono le norme di cui all'art.16 della l.r. n. 20/2001. Per quanto attiene alle disposizioni del P.U.T.T./P. approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, si precisa che per i P.U.E. non è richiesto il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò ai sensi del punto 4 dello stesso art. 5.03, risultando il P.U.G. di Trani adeguato al P.U.T.T./P., e fermo restando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 da parte dello stesso Comune".

Da quanto fino ad ora esplicitato, appare utile sottolineare che la Regione Puglia nel febbraio 2009 ha chiarito che il P.U.G. di Trani è adeguato al P.U.T.T./P. (poiché la Regione Puglia ha rilasciato "parere paesaggistico" ai sensi dell'art.5.03 delle NTA). Di conseguenza, sino alla adozione del P.P.T.R., fermo restando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sugli interventi, per i P.U.E. non era necessario il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

3. L'osservazione dell' A.N.C.I.- Puglia

La sezione pugliese dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nel settembre del 2013, dopo un serrato dibattito tecnico/politico e numerosi incontri, produce un documento contenente alcune considerazioni ed alcune proposte di modifica all'adottato P.P.T.R..

In particolare la parte II del documento attiene in generale alla "salvaguardia" della pianificazione vigente ed in itinere, ed in particolare alla salvaguardia dei P.U.G. (o meglio di alcuni P.U.G.) già approvati (o meglio approvati in un arco temporale definito).

Se nei caratteri generali l'osservazione dell'A.N.C.I. è ampiamente condivisibile, appare alquanto pretestuosa la definizione della modalità di salvaguardia dei P.U.G. approvati, ovvero circoscrivere ad un arco temporale definito in maniera del tutto arbitraria e soggettiva la valenza o meglio la prevalenza di uno "stato giuridico" e di "diritti acquisiti" definiti con identiche normative, procedure ed attività istruttorie.

Nel merito l'osservazione A.N.C.I.riporta:

Sulla salvaguardia

Il concetto di "salvaguardia" deve essere insito nell'articolato del Piano a partire dal "salvaguardare" le pianificazioni virtuose che in diversi Comuni di questa Regione si sono fatte nell'ultimo decennio, ovvero quei Comuni che, con processo autonomo ma condiviso in tutti loro passaggi con la Regione, si sono dotati di un Piano compatibile sia con il PUTT che con l'apparato normativo del PPTR, che era in luce nei medesimi uffici regionali in cui si lavorava sul PPTR, perchè non curare singolarmente queste situazioni vorrebbe dire, purtroppo, disperdere risorse pubbliche, umane ed economiche che tanto hanno gravato per la redazione dei piani e trovarsi nei casi in cui la gente comune, avendo acquisito dai recenti PUG piccole certezze edificatorie sulle proprie aree, si trova con un progetto economico, abitativo di futuro sospeso. In seguito ed in ordine le questioni più macroscopiche.

I Comuni che si sono dotati di un PUG

Fatti salvi i processi di condivisione condotti nella Pianificazione regionale di PPTR attraverso le Conferenze Programmatiche di area territoriali e altri incontri sparsi sul territorio, Si registra qualche zona in cui il PPTR non aderisce alle pianificazioni che localmente sono state svolte negli stessi anni.

Ci sono Comuni in Puglia che "sono stati virtuosi", ovvero che hanno già approvato il loro PUG dopo un processo urbanistico e amministrativo di norma fino ad aprire prospettive su nuove progettualità, ovvero

hanno adeguato la loro pianificazione urbanistica al PUTT/p. A titolo esemplificativo, ma per essere precisi per via della conoscenza diretta della questione, infatti, la città di Monopoli ha approvato e reso compatibile il PUG in data 30.07.2010 (DGR n. 1803), ovvero successivamente alla proposta di PPTR approvata con DGR n.1 dell'11.01.2010.

Le date sono importanti per spiegare e comprendere che, se si operava successivamente alla proposta di PPTR, in qualche maniera si era certi della compatibilità tra i due strumenti che è ampiamente dimostrata dagli atti, e il processo di copianificazione eseguito e garanzia della conoscenza reciproca tra i due livelli di pianificazione, nonché della compatibilità della pianificazione locale rispetto all'indirizzo della pianificazione regionale già in corso.

A rafforzare questo pensiero, in effetti, vi è l'art. 11 comma 7 della LR 20/2001 "Norma generali di governo e uso del territorio" che così recita "Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica a territoriale di cui all'articolo 5 del Digs. 267/2000", ovvero l'articolo lascia ben intendere che di controllo di compatibilità in casi come questo sia avvenuto.

Questo, nella sostanza, significa che se i PUG hanno ripermetrato gli ambiti territoriali estesi come previsto dal PUTT e chiarito successivamente dalla Circolare dell'Assessore all'Assetto del Territorio della Regione Puglia del 10 maggio 2006, lo hanno fatto perchè era possibile solo in sede di adeguamento dei Piani Regolatori (o Piani Urbanistici Generali). Oggi quelle ripermetrazioni in alcuni casi non sono state recepite dal PPTR e il riadeguamento al PPTR non solo un adempimento tecnico-amministrativo, ma ha ricadute sociali molto forti.

A tal proposito si propone l'inserimento di un comma nel Titolo VIII – Misure di salvaguardia, transitorie e finali - art 106 delle NTA del PPTR, ovvero:

Aggiunta comma 5 (all'art. 106):

Le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 105 commi 1 e 2 non si applicano per i Piani, i progetti e interventi attuativi di PUG e di Piani adeguati al PUTT/P approvati dopo l'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n.1 dell'11.1.2010 recante "Approvazione della Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia (PPTR)".

Motivazione dell'aggiunta: quanto enucleato sopra salverebbe le pianificazioni locali avvenute negli ultimi anni e condivise con la Regione Puglia, sin dall'epoca controllo della compatibilità.

Non solo ma faciliterebbe anche il percorso di approvazione del PPTR perchè lo sgraverebbe di numerosissime osservazioni che hanno avuto riscontro puntuale il loco in fase di approvazione dei piani comunali.

Dalla lettura della Circolare n. 1/2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013" il passaggio di Accertamento di Conformità al Piano sarebbe rapido in quanto avverrebbe con una proposta di rettifica del PPTR (in analogia ai Comuni che hanno PUG e adeguamenti al PUTT/P ancora in itinere), ma questo di fatto comporta molte complicazioni amministrative e dispendi economici già affrontate dai Comuni in sede di PUG.

4. La riadozione del P.P.T.R.

Con la delibera n. 1435 del 2 agosto 2013 di adozione del P.P.T.R., la Regione ha formalizzato sul territorio regionale un nuovo sistema di tutela, che esprimevano (sino alla riadozione di ottobre) effetti per quanto definito dal Titolo VII "Misure di salvaguardia, transitorie e finali", ed in particolare dall'art.105 "Misure di salvaguardia", che di fatto rendono vigenti le previsioni del P.P.T.R. ove "prevalenti" rispetto a quanto previsto da qualsiasi piano, programma o addirittura sistema di tutela (anche per i vincoli diffusi di cui alle L. 1497/1939, L. 1089/1939, L.431/1985, L.490/1990, ecc).

L'art.106 "Disposizioni transitorie", al comma 1 e 2 chiarivano che l'art.105 non si applicava "esclusivamente" per gli interventi previsti nei Piani Urbanistici Esecutivi che alla data di adozione

del piano avevano già ottenuto il parere paesaggistico a norma del P.U.T.T./P. e/o che fossero stati parzialmente eseguiti.

In conseguenza ad un serrato dibattito ed in particolare in risposta alle osservazioni formulate dall'A.N.C.I. sopra riportate, con la Deliberazione n. 2022 del 29.10.2013, la Giunta Regionale ha (di fatto) riadottato il piano introducendo alcune rettifiche al Titolo VIII e la correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1 del piano.

In particolare, rispetto alla vigenza delle c.d. "misure di salvaguardia", la modifica introdotta nella riadozione del piano, ha "preso atto" di quanto richiesto dall'A.N.C.I. (che è sostanzialmente riferita al procedimento di formazione del PUG del Comune di Monopoli), introducendo nell'art. 106 delle N.T.A. il comma 3 che recita "Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010: a. le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del P.U.T.T./P. dopo l'11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del PPTR; b. i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell' 11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del P.P.T.R.".

Quindi, di conseguenza, anche se in teoria valevole esclusivamente nel periodo transitorio, ovvero fino alla entrata in vigore del P.P.T.R. ed al definitivo superamento del P.U.T.T./P. (ma in pratica valevole fino al lontano adeguamento dei P.U.G. al P.P.T.R.), con l'introduzione del comma 3 dell'art. 106 nelle N.T.A., la Regione ha riconosciuto esplicitamente la coerenza al PPTR esclusivamente per i P.U.G. (e per le varianti al P.U.T.T./P.) approvati dopo l'11.01.2010, escludendo nei fatti circa 12 anni di attività di copianificazione formale con le Amministrazioni Comunali (la L. R. n.20/2001 introduce nell'ordinamento regionale il P.U.G. al posto del P.R.G. e dal 2001 sono stati approvati dalla Regione Puglia decine di piani urbanistici generali e tutti in contraddittorio ovvero attraverso la procedura della conferenza di servizi).

Da quanto detto, appare del tutto inappropriata e sostanzialmente arbitraria la scelta della Regione di cristallizzare gli effetti del PPTR esclusivamente per i Comuni che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell' 11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del P.P.T.R., per tre motivi principali: la formazione del P.P.T.R. è stata avviata formalmente nel marzo del 2007 (e di conseguenza quando la Regione nel 2009 attesta la compatibilità del P.U.G. di Trani con il P.U.T.T./P. ha avviato la formazione del P.P.T.R. da circa tre anni); con la D.G.R. n.1 dell'11.01.2010 non è stato adottato il P.P.T.R., ma è stata approvata la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che ai sensi della L.R. n.20/2001 va valutata quale approvazione endoprocedimentale, finalizzata esclusivamente all'avvio delle procedure (conferenza di servizi, cabina di regia, ecc.) per la formale adozione del P.P.T.R.; fino all'adozione del P.P.T.R. non erano disponibili tutti i quadri conoscitivi del P.P.T.R., e di conseguenza i piani urbanistici generali approvati a quella data non possono essere ritenuti coerenti con il P.P.T.R. adottato nel 2013.

Inoltre, da quanto detto al primo punto della presente relazione, la fase preparatoria e decisoria sugli aspetti strategici ed operativi del PPTR risale al 2007; l'approvazione del programma per la elaborazione del piano è formalizzato con la D.G.R. n.357 ed nel novembre con la D.G.R. 1842 fu addirittura approvato il Documento Programmatico.

Quale effetto delle discutibili scelte della Regione Puglia (che si è compressa sulle posizioni del Comune di Monopoli assorbite nell'osservazione A.N.C.I.), per il Comune di Trani come per numerosi altri Comuni, ovvero "i Comuni in Puglia che sono stati virtuosi, ovvero che hanno già approvato il loro P.U.G. dopo un processo urbanistico e amministrativo di norma fino ad aprire prospettive su nuove progettualità, ovvero hanno adeguato la loro pianificazione al P.U.T.T./P." (cit. osservazione A.N.C.I.), per gli aspetti paesaggistici e per il periodo transitorio (che non è dato sapere quanto durerà) sono stati messi nel nulla circa 12 anni di attività di progettazione, partecipazione, condivisione, copianificazione sui P.U.G.

5. L'adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R.

Ai sensi dell'art.100 delle NTA del PPTR i Comuni per i quali alla data di approvazione del P.P.T.R., si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, (siano essi dotati di un PUG già "coerente" con il P.P.T.R. o meno), dovranno accertare e dichiarare la conformità al P.P.T.R. con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni dall'approvazione del P.P.T.R.

La valutazione di conformità sarà da considerarsi definitivamente accertata se nei successivi 120 giorni non intervenga un provvedimento motivato di diniego da parte della Regione e del Ministero. Nel provvedimento di diniego dovranno essere espressamente riportate le motivazioni per le quali il piano non può ritenersi conforme al P.P.T.R. ed eventualmente dovranno essere individuate le variazioni da apportarvi per renderlo conforme, con conseguente avvio del procedimento di adeguamento richiamato nell'art. 97 delle stesse N.T.A. (che rimanda ad una procedura di adeguamento assai più complessa ed articolata). La mancata trasmissione della deliberazione consiliare nel termine indicato, fa presumere la non conformità del piano rispetto al P.P.T.R. e determina il conseguente obbligo di attivazione delle procedure di adeguamento di cui al richiamato art. 97.

Da ciò, appare del tutto evidente che per i Comuni (apparentemente) più "virtuosi" di altri, ovvero per i Comuni dotati di un P.U.G. "coerente" con i contenuti del P.P.T.R., poiché dotati di parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 rilasciato dopo la data dell' 11 gennaio 2010, la valutazione di conformità di cui all'art.100 delle N.T.A. del P.P.T.R., potrà/dovrà essere "attestata" dalla Regione, mentre per i Comuni che paradossalmente hanno anticipato rispetto ad altri la formazione dei nuovi P.U.G., saranno verosimilmente rinviati alla procedura prevista dall'art.97, ovvero la procedura di adeguamento dei piani al P.P.T.R., che in sostanza significherebbe una variante strutturale e sostanziale al P.U.G. di Trani e quindi una rivisitazione completa dello stato giuridico definito nel 2009 (dopo circa quaranta anni di vigenza del vecchio P.R.G.). Inoltre appare opportuno chiarire che i tempi per l'adeguamento dei P.U.G. al P.P.T.R., "coraggiosamente" fissati dalle N.T.A. in un anno, saranno presumibilmente molto più lunghi, e di conseguenza si dilaterà anche il regime transitorio con il P.P.T.R. approvato, ovvero in vigenza di P.U.G. e di P.P.T.R. ed in attesa della procedura di cui all'art.100 (o più probabilmente dell'art.97) delle N.T.A.

6. Osservazione del Comune di Trani

Il Comune di Trani, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.2 della LR n.20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", avanza la seguente formale osservazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.2022 del 29.10. 2013: **soppressione della dizione "in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di P.P.T.R.", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010" dal punto 3 dell'art. 106 "Disposizioni transitorie delle N.T.A."**

Di seguito il testo coordinato dell'articolo.

Comma 3 art.106 adottato con D.G.R 2022/2013

Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al P.P.T.R. di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, ~~in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui~~

Comma 3 art.106 proposta di modifica

Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al P.P.T.R. di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi:

a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del P.U.T.T./P. dopo l'11 gennaio 2010 e

alla D.G.R. n. 4 del 4/04/2010:

a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del P.U.T.T/P. dopo l'11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del P.P.T.R.;


b) i P.U.G. che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del P.P.T.R.

fino alla data di adozione del P.P.T.R.:

b) i P.U.G. che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001.

Bari, 17.12.2013

arch. Nicola F. Fuzio
(Studio Associato Fuzio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola F. Fuzio', written over a faint circular stamp or watermark.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Donato Susca

F.to Prof. Giuseppe De Simone

N° 08 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA


che la presente deliberazione:

18 GEN 2014

è affissa all'albo Pretorio dal 5 GEN 2014 al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 5 GEN 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 5 GEN 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario delegato

Avv. Donato Susca